

La flessibilità del lavoro docente

Da quando sono stati previsti specifici compensi (risparmi ottenuti sempre e comunque sulla pelle di docenti e Ata), la definizione di cosa sia la flessibilità sta diventando il tormentone di tutti i contratti d'istituto. In genere i Ds cercano di limitare il concetto di flessibilità alle generali indicazioni riportate nel Ccnl e nel comma 2 dell'art. 4 del Dpr 275/99, che per di più sottolinea esplicitamente che: "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:" l'articolazione modulare del monte ore annuale; la definizione di unità di insegnamento inferiori all'ora col recupero (vedi pag. 19 di questa Guida); l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, rispettando l'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per gli alunni diversamente abili; l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (vedi nel sito del Miur <http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm>), non ha potuto fare a meno di considerarle che degli esempi, non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire. Infatti, il Miur suggerisce, "tra l'altro", che: "i tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare

- * specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento;
- * fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio;
- * attività laboratoriali pluridisciplinari;
- * diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.

A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare:

- * gruppi più grandi per le lezioni frontali;
- * gruppi più piccoli per le esercitazioni, il

sostegno, il recupero, l'approfondimento;

- * gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento;
- * gruppi di laboratorio;
- * gruppi per le discipline opzionali;
- * gruppi per le discipline facoltative.

Per affrontare le difficoltà

Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare:

- * moduli di allineamento, paralleli a quelli delle varie classi, indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali;
- * discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità;
- * moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore;
- * moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale;
- * moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema di istruzione.

Per promuovere le eccellenze

Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curricolo:

- * moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza;
- * moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni;
- * discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi".

Se sono queste le attività che riesce a suggerire, "tra l'altro", il Miur, allora pare una conferma a quanto sosteniamo da tempo: da sempre il lavoro docente è "flessibile". Ricordiamo che perfino le norme che avviano la "sperimentazione dell'autonomia" (DM 251/98 e DM 179/99), per meglio spiegare di cosa si trattasse, erano costrette a prendere a riferimento quanto previsto dal D.Lgs. 297/94, come gli articoli 119 Continuità, 128 Programmazione, 129 Orario scuola elementare, 130 Tempo lungo elementare, 167 Attività integrative e di sostegno scuola media, 491 Orario docenti, ecc.

Concludendo, proprio sulla base della normativa vigente (art. 86 comma 2 lett. a Ccnl 2003, art. 4 Dpr 275/99, D.L.

234/2000), pare ci siano tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle Rsu di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle "inflexibili" determinazioni dei Dirigenti scolastici.

Orario Ata riduzione da 36 a 35 ore settimanali

Il personale che può fruire della riduzione dell'orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione d'istituto sulla base dell'art. 54 comma 1 Ccnl 2003, che lo prevede per:

- a) tutto il personale nelle istituzioni educative, o nelle aziende agrarie, o nelle scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;
- b) il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell'art. 52 comma 1 lett. c Ccnl 2003;
- c) il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l'orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 50 Ccnl 2003) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 52 comma 1 lett. a Ccnl 2003).

In base al comma 2 art. 54 Ccnl 2003, è nella contrattazione di istituto che viene definito il numero, la tipologia, la "significatività" dell'oscillazione e quant'altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell'orario settimanale in base ai suddetti criteri. Quindi, in conclusione:

- se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario;
- se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione.

Anche quest'anno il nostro consueto inserto normativo è diviso in due parti.

1. RIFORMA. Il ministro Fioroni sostiene di aver adottato la politica del "cacciavite" per smontare quelle parti della riforma brichettiana che sarebbero in contrasto col programma dell'Unione, nei fatti (vedi per ultimo la Direttiva 25/7/2006 su portfolio, Invalsi, ecc.) le uniche cose che sono parzialmente cambiate sono quelle che grazie alle lotte di genitori e insegnanti, in questi ultimi anni, erano già state colpite dai pronunciamenti del Tar: portfolio e scheda, o avevano incontrato un'opposizione diffusa e determinata: tutor e tempo scuola.

Ma così attraverso l'Autonomia le scuole rischiano, singolarmente e "autonomamente", di accogliere la sostanza della "riforma": altro che abrogazione. Rimane quindi fondamentale ciò che sapranno fare gli Organi collegiali fin da settembre per evitare la sciagura di "riformare autonomamente" il proprio istituto. Come lo scorso anno proponiamo i testi di alcune delibere - aggiornati alle novità normative - che ci sembrano più utili ed efficaci per contrastare questo rischio.

2. DIRITTI & DOVERI. Come ogni anno, fin da settembre altre delibere degli Organi collegiali e la contrattazione d'istituto dovranno definire, una molteplicità di aspetti relativi agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione di docenti e Ata in rapporto al Pof. Le Rsu, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a contratti d'istituto in cui siano chiaramente definiti, esplicitati e condiziati - dal personale Ata e docente - i criteri relativi a: organizzazione del lavoro; articolazione dell'orario; attività aggiuntive; garanzie del personale (accesso agli atti, assegnazioni, ordini di servizio, permessi, ecc.). Troverete nelle pagine seguenti il frutto delle nostre riflessioni e delle nostre esperienze sui temi più importanti.

Come già negli scorsi anni, le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori o degli Organi collegiali ... buon anno scolastico

Le ambiguità di Fioroni e del suo "cacciavite"

Come abbiamo accennato nella premessa l'avvio di pezzi consistenti, della sostanza della Riforma sarà soprattutto responsabilità dei Collegi dei docenti disformati, distratti o addirittura insipienti, visto che la strada privilegiata per darle vita sarà il canale dell'Autonomia scolastica (Dpr 275/99) per il quale resta confermata la sovranità dei Collegi in materia di sperimentazione e organizzazione didattica. In ogni caso, il D.Lgs 59/2004 relativo alla

relativi organici, le Indicazioni Nazionali con la loro ottusità e distruttività, schede di valutazione scuola per scuola con conseguente polverizzazione ed aziendalizzazione delle scuole stesse, portfolio, Piani di Studio Personalizzati, ecc.

Anche quest'anno, per alimentare ed organizzare la nostra resistenza, sempre con l'obiettivo della totale abrogazione della legge di Riforma, ci proponiamo in prossimità di ciascuna di queste scadenze di produrre ulteriori materiali necessari ad ostacolare l'attuazione dei singoli aspetti della Riforma: per il mese di

novembre contro l'INVAISI, nel mese di dicembre contro gli anticipi delle iscrizioni e contro modelli diversi dal Tempo Pieno e Moduli vigenti, a gennaio contro le schede di valutazione "fai da te" che contengano elementi della *Riforma*, a maggio contro l'adozione dei libri di testo riformati.

Il materiale che segue ha come ideali interlocutori gli insegnanti che si troveranno a settembre e nei mesi successivi a redigere, deliberare ed approvare i *Piani dell'Offerta Formativa*, per cui i documenti che seguono dovrebbero mettere in grado ciascun docente di proporre in seno alle Commissioni ed ai *Collegi dei docenti* le delibere ad hoc.

Naturalmente l'ideale sarebbe che il Pof contenesse tutte le delibere relative ai singoli aspetti di attuazione della *Riforma*, ma sarebbe comunque importante che singoli aspetti della *Riforma* fossero contrastati dal Pof.

Teniamo che anche quest'anno molti dirigenti scolastici arrivino in *Collegio* avendo già concordato in gruppi di coordinamento, staff vari le posizioni che intendono comunque far passare, spesso millantando obblighi e normative che non hanno alcuna base giuridica. È indispensabile perciò, anche per la pletora e la indeterminazione della normativa arrivare al *Collegio* avendo realizzato una qualche forma di discussione tra i docenti che all'interno della scuola abbiano il denominatore comune di opporsi alla *Riforma*. Ci rendiamo conto che realizzare questa pratica non è semplice, ma suggeriamo comunque di far conoscere prima del *Collegio* almeno il testo delle delibere che si intendono proporre.

Il ruolo degli Organi collegiali per l'avvio dell'anno scolastico

Il corretto funzionamento degli *Organi collegiali*, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi tentativi che tentano di portare avanti

In ogni caso, se le condizioni nel *Collegio* non consentissero deliberare ad hoc, è allora meglio che nel Pof non venga introdotto nulla di aggiuntivo, "innovativo" o "spesimentale"; gli scorsi anni molti *Collegi*, inconsapevolmente avevano introdotto nel Pof le prove INVAISI per cui è stato più difficile contrastarle successivamente.

Naturalmente ogni insegnante in *Collegio* dovrà trovare argomenti pedagogici e didattici che motivino le delibere mentre dal punto di vista normativo si segnalano i seguenti elementi che li sosterranno dal punto di vista giuridico:

1) gli *Organi Collegiali* così come dettati nel 1974 e completamente trasfusi nel Dpr 297/94 non hanno subito alcuna modifica né il Governo ha avuto mai una delega per legiferare in materia. Rimane, pertanto, confermata la sovranità del *Collegio dei docenti* di deliberare in materia di scelte pedagogiche e organizzative didattiche (art. 7 e 10 del Dlg. 297/94).

Vale la pena di ricordare che anche tutta la normativa più recente (Dpr 275/99 e Dlg. 165/2001) sull'*Autonomia scolastica* e la dirigenza scolastica ribadisce che i dirigenti operano nel rispetto delle delibere degli *Organi Collegiali*. È indispensabile che nel corso della discussione e delle delibere afferenti il Pof, il *Collegio* rivendichi la disponibilità di un testo cartaceo e completo del Pof degli anni precedenti. Infatti, è invalsa la prassi che il *Collegio* deliberi le singole modifiche o novità da inserire nel Pof senza disporre di una copia completa. Viene così meno la capacità di verifica e di inserimento contestuale delle delibere. L'esito è spesso che siano commissioni ad hoc o gli stessi dirigenti a manipolare i testi che

diventano ignoti al *Collegio* stesso.

2) per quanto riguarda i contenuti dell'insegnamento l'unico documento che abbia valore legale sono i *Programmi* del 1985 per la scuola elementare, i *Nuovi Orientamenti* della scuola dell'infanzia del 1992, i *Programmi della scuola Media Unica* del 1979. Le *Indicazioni Nazionali* citate dall'art. 13 comma 3 del Dlg. 59/2004 hanno avuto valore transitorio. Il *Regolamento Governativo* che avrebbe dovuto farle diventare definitive non ha nemmeno iniziato il suo iter e quindi non ha compiuto i passaggi parlamentari e consultivi che le avrebbero dato valore normativo; per cui i *Programmi* citati, peraltro mai abrogati, continuano ad essere gli unici a restare in vigore.

3) il Decreto Legislativo 59/2004 ha subito nel corso del suo iter ben 37 emendamenti, è quindi tutt'altro che un testo chiaro e coerente. Valgano per tutti gli articoli 19 e 13 che dovrebbero regolamentare la gradualità della applicabilità della legge e quindi lo svolgimento degli esami delle classi che avevano iniziato il loro iter nel 2003 e che invece una Circolare Dirigenziale ha "deciso" che fossero già stati aboliti.

I documenti che seguono sono il frutto di esperienze già realizzate, riviste alla luce delle novità, che ci sono state nel corso dell'ultimo anno.

Si invia comunque a consultare i seguenti siti per gli eventuali aggiornamenti:

<http://www.cobas-scuola.org>

<http://www.cespbai.it>

<http://www.coordinamentoscuoleroma.net>

base di semlici parametri (vedi tabella a lato).

A queste risorse devono poi aggiungersi: - (Nota Miur n. 1609 del 2 dicembre 2003) sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al pagamento dei compensi per l'indennità di amministrazione ai sostituti del Dsga, la quota variabile dell'indennità di amministrazione spettante al Dsga, i compensi per indennità di bilinguismo solo per le scuole lingua slovena (nell'ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata da soggetti diversi dal Miur), i compensi per l'indennità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitti ed educandati;

- (art. 83 comma 3 lett. a Ccnl 2003) i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);

- (art. 83 comma 3 lett. b Ccnl 2003) le economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei, nelle scuole secondarie, per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni (come previsto dall'art. 22 comma 6 L. 448/2001);

- (art. 83 comma 4 Ccnl 2003) le somme eventualmente non spese nel precedente esercizio finanziario;

- (art. 84 comma 2 Ccnl 2003) il 50% delle risorse - art.18, ultimo periodo, Ccnl 2001 - accantonate per il trattamento accessorio del personale docente, educativo e Ata in servizio presso Cede, Bdp, Ipre o nei distretti scolastici o comandato nell'Amministrazione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio;

- il finanziamento previsto dalla L. 440/97 - il finanziamento per le scuole con sezioni carcerarie e ospedaliere; sedi di riferimento per l'educazione per adulti e corsi serali; collocate in Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emargi-

nazione scolastica (art. 9 Ccnl 2003).

Infine, l'ultima previsione "cannibalistica" dell'art. 82 del Ccnl 2003: "Il fondo potrà dicesi essere alimentato ... delle economie di gestione ... conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico 2003-04 ... A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289", cioè derivanti dai tagli del personale Ata.

Fondo dell'istituzione scolastica Calcoliamo il Fis per l'a.s. 2006/2007

Anche qui la prima cifra è al lordo dipendente (quella che è indicata nelle tabelle contrattuali) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (Impdap 24,20% + Irap 8,50%), la seconda invece è al netto sia degli oneri a carico dello Stato sia degli oneri a carico del dipendente (Impdap 8,75% + Fondo credito 0,35%) ed al lordo dell'Irpef, cioè quella che viene effettivamente accreditata alle scuole (Nota Miur n. 706 del 29/10/2004).

PROVENIENZA RISORSE	CALCOLO	TOTALE
Ccnl 1999 - art. 28, comma 1	357,90 - 325,34	
Let. a)	per n.... docenti org. dir. =	
Let. c)	464,81 - 422,51	
Solo per gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.	per n.... docenti org. dir. =	
Ccnl 1999 - art. 28, comma 2		
Let. a) e/o b) - Istituti con sezioni in carcere e/o ospedale	1 408,38	
Let. c) e/o d) - Istituti con EDA e/o corsi serali curriculari	938,92	
Ccnl 2001 - art. 14, comma 1		
Let. b)	59,87 - 55,13	
Risorse non spese di cui alla lett. a) dell'art. 14 comma 1 Ccnl 2001	per n.... docenti org. dir. =	
Let. c)	154,26 - 142,05	
Somme non spese per il mancato "concorso" art. 29 Ccnl 1999	per n.... docenti org. dir. =	
Let. d)	102,78 - 93,35	
L. 15.300 per 13 mensilità	per n.... Ata al 15/3/2001 =	
Ccnl 2003 - art. 82, comma 1		
Let. a)	179,92 - 163,55	
euro 13,84 per tredici mensilità	per n.... docenti all'1/1/2003 =	
Let. b)	127,66 - 116,04	
euro 9,82 per tredici mensilità	per n.... Ata all'1/1/2003 =	
Ccnl 2005 - art. 5, comma 1		
Let. a)	198,12 - 180,09	
euro 15,24 per tredici mensilità	per n.... docenti al 31/12/2003 =	
Let. b)	141,31 - 128,45	
euro 10,87 per tredici mensilità	per n.... Ata al 31/12/2003 =	

Il fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e Ata per:

- la realizzazione del Pof e le sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;

- la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

L'art. 86 comma 1 del Ccnl 2003 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e Ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività.

Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003) e le proposte del Dsga adottate dal capo d'istituto, previa contrattazione con le Rsu (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003).

Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003) il capo d'istituto attribuisce l'incarico. Si ricorda che la Cm 243/99 prevede che il capo d'istituto attribuisca, con apposito incarico scritto recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive al personale. Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica, come prevede la stessa Cm. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola, tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (TAR Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino - sent. 9/3/2003).

Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le

seguenti prestazioni del personale (riportiamo il compenso orario, in euro, sia al "loro dipendente" - la prima cifra - che è quella indicata nelle tabelle contrattuali; sia "al netto degli oneri a carico del dipendente (Inpdap 8,75% + Fondo credito 0,35%) ed al lordo dell'Irpef" - la seconda cifra - che è quella che viene effettivamente accreditata alle scuole):

a) la *Flessibilità* (vedi pag. 24 di questa Guida) organizzativa e didattica e quindi le turnazioni, forme di flessibilità dell'orario di lavoro, intensificazione lavorativa, ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica. Il compenso annuale lordo al personale docente ed educativo che attua la flessibilità è stabilito dalla contrattazione di istituto;

b) le attività aggiuntive di insegnamento e quindi le ore svolte oltre l'orario obbligatorio per interventi didattici per un massimo di 6 ore settimanali (28,41 - 25,80), non forfetizzabili;

c) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e quindi gli impegni aggiuntivi dei docenti (15,91 - 14,46);

d) le prestazioni aggiuntive del personale Ata, sia oltre l'orario che "intensificate";

- collaboratore scolastico: 11,36 - 10,33 diurno; 13,07 - 11,88 notturno o festivo, 15,34 - 13,94 notturno e festivo;

- assistente amministrativo ed equiparati: 13,07 - 11,88 diurno; 14,77 - 13,43 notturno o festivo; 17,04 - 15,49 notturno e festivo;

- coordinatore amministrativo e tecnico: 14,77 - 13,43 diurno; 16,47 - 14,97 notturno o festivo; 19,32 - 17,56 notturno e festivo;

- direttore servizi generali e amministrativi: 16,47 - 14,97 diurno; 18,75 - 17,04 notturno o festivo; 22,16 - 20,14 notturno e festivo;

e) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di 2 unità, della cui collaborazione il Ds intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso è definito nella contrattazione di istituto con le Rsu;

f) le indennità di turno:
- personale educativo: 17,04 - 15,50 notturno o festivo; 34,09 - 31,00 notturno e festivo;

- personale Ata, solo aree A e B: 14,20 - 12,90 notturno o festivo; 28,41 - 25,80 notturno e festivo;

g) l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal Miur in base alla normativa vigente: 284,05 euro annui per gli insegnanti elementari delle scuole slovene;

h) il compenso spettante al personale che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 55, comma 1 Ccnl 2003, detratto l'importo del Cia già in godimento (tabella 9 allegata al Ccnl);

i) la quota variabile dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 55 Ccnl 2003 spettante al Dsga. I parametri per il calcolo sono definiti nella tabella 9 allegata al Ccnl;

l) - i compensi per il personale docente, educativo ed Ata per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del Pof.

Al Dsga possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di amministrazione, esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:

- un massimo di 100 ore annue per lavoro straordinario;

- per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati (art. 87 comma 3 Ccnl 2003).

Il fondo è alimentato dai finanziamenti previsti da disposizioni di legge, da tutte le somme destinate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, comprese quelle dell'Unione Europea, da enti pubblici o privati e dalle eventuali economie dovute all'applicazione della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) che ha operato un ulteriore taglio degli organici. Nonostante i capi d'istituto e i segretari presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal Ministero, è determinabile fin dal 1° settembre sulla

denza che tende ad espandere le Relazioni sindacali di scuola su aree di pertinenza del Collegio dei docenti e del Consiglio di circolo o d'istituto.

Quindi per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiaro quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo.

Attualmente la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento sono regolati dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del DLgs 297/94 (l'attuale Testo Unico della normativa scolastica) e l'esperienza ci insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consegnano la scuola nelle mani del capo d'istituto e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro interessi.

“(1) L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2) Per la validità dell'adunanza ... è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ... In caso di parità, prevale il voto del presidente. 4) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone” (art. 37 T.U.), non si calcolano gli astenuti (Nota Mpi 771/80).

“La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni” (art. 12 Dpr 209/87), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L'ordine del giorno deve essere chiaro “senza l'uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasive generiche, è illegittima la deliberazione ... su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante” (TAR Milano decisione 1058/81), o non indicato nell'odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, 679/70; TAR Lombardia decisione 321/85).

Per il corretto funzionamento e in caso di controversie, sarà utile:

- richiedere la completa verbalizzazione di quanto avviene;

- ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare corresponsabilità;

- qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo riconferma scritta a seguito di propria rimozione scritta (art. 17 Dpr 3/57);

- non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto previsto nei punti precedenti;

- nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicata nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'odg. (Cm 377/6).

Gli atti del Consiglio di circolo o di istituto vanno sempre pubblicati all'albo della scuola, tranne quelli che riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art. 43 T.U.).

Collegio dei docenti

È riunito dal capo d'istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso collegio all'interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

È composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei, di sostegno), è presieduto dal capo d'istituto, che designa il segretario tra i suoi collaboratori.

“Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico”, quindi il 1° settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti capi d'istituto); esso infatti “... costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio ...” (TAR Calabria-RC, n. 121/82).

Il Collegio dei docenti (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano esclusivamente all'intero organo, Cm 274/84);

- delibera “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive” (quindi di comprensivo degli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso d'anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 26 comma 4 Ccnl 2003); delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 65 Ccnl 2003.

Ricordiamo ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli *Obblighi di lavoro* (vedi p. 5 di questa Guida) oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (Nota Mpi n. 1972/80; TAR Lazio-Latina sent. n. 359/84; Cons. di Stato-sez. VI sent. n. 173/87). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da ritenere come attività aggiuntive con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pag. 12);

- gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (art. 27 comma 3 lett. b Ccnl 2003);

- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio di circolo o d'istituto (art. 27 comma 4 Ccnl 2003);

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

- elabora il Piano dell'Offerta Formativa - Pof, previsto dall'art. 3 del Dpr 275/99.

- formula proposte su formazione e asse-

gnazione classi orario;

- delibera sulla divisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, tranne che nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 OM 11/0/99);
- valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;
- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni;
- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse o di classe, e sceglie i sussidi didattici;
- elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle contro-

verse relative alle competenze del dirigente scolastico e del ruolo dei cosiddetti "collaboratori" da lui scelti ai sensi dell'art. 31 Ccnl 2003;

- elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti;
- determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle Funzioni strumentali di Pof (vedi pag. 17);
- approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art. 7 Dpr 275/99);
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Consiglio di circolo o di istituto

Il Consiglio delibera:

- le attività da retribuire con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pagg. 20 - 23),

acquisendo la delibera del Collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003);

- l'adozione del Piano dell'offerta formativa – Pof (art. 3, comma 3 del Dpr 275/99);
 - l'adozione del Regolamento interno;
 - i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività para-inte-estrascastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'impiego dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 27 Ccnl 2003).
 - l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative.
- Gli atti del Consiglio sono immediatamente esecutivi e pertanto non soggetti a preventivo controllo di legittimità.

Difesa del tempo pieno e degli orari Aspetti organizzativi, organici e assetti pedagogici precedenti

Una necessaria premessa

Come ribadisce la CM 45/2006, relativa alle dotazioni organiche per l'a.s. 2006/07, "6. Attività di tempo pieno e di tempo prolungato - Si premette che il contingente di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato è stato definito in organico di diritto sulla base delle esigenze concretamente verificate, ma sempre nell'ambito del contingente totale dei posti assegnato a ciascuna realtà regionale.

Nel caso si renda assolutamente necessaria l'attribuzione di ulteriori posti, in relazione a comprovate e non altrimenti estabili esigenze delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL...".

In parole povere questa circolare è l'ultima testimonianza morattiana dei risultati delle mobilitazioni e delle lotte degli ultimi tre anni: il tempo pieno e prolungato esiste. Si tratta certamente di un'importante vittoria ma bisogna tener conto che

essa è sempre reversibile. Infatti, nonostante le rassicurazioni ministeriali

("Assicurare la realizzazione e lo sviluppo del tempo pieno e del tempo prolungato" Obiettivo A5 Direttiva 25/7/2006), soprattutto i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, devono essere consapevoli che c'è sempre il rischio che nell'a.s. 2007/08 il tempo pieno scompaia e al suo posto restino le 27 ore settimanali o lo spezzatino delle 27 ore + 3 + 10. Inoltre, queste "vittorie" non tengono in nessun conto - "per evidenti ragioni di contenimento della spesa" - dell'aumento costante della richiesta di Tempo Pieno da parte delle famiglie, e l'impossibilità di istituire classi di tempo pieno nelle città e nei paesi, soprattutto del sud, dove il tempo pieno praticamente non c'è mai stato.

In molte scuole si sono sottovalutati i rischi che si corrono se nel Pof l'organizzazione oraria viene presentata come vorrebbe la Riforma nella convinzione

errata che poi "non succede niente, tutto resta uguale".

Infatti, già in quest'ultimo anno abbiamo verificato che dove è passato lo spezzatino orario, il Casa ha in molti casi ridotto l'organico in funzione delle sole 27 ore obbligatorie ed eventualmente limitandosi ad un organico sufficiente a coprire le 27 + 3 ore facoltative. Per la difesa dell'organizzazione oraria e dell'impianto pedagogico del tempo pieno e dei moduli abbiamo verificato l'importanza assunta dalle firme raccolte tra i genitori (sul modulo alla pagina successiva) e allo stesso tempo è risultato importante il coinvolgimento dei genitori attraverso i Consigli di circolo e di istituto.

Infine, il Coordinamento per la difesa del Tempo Pieno e del Tempo Prolungato ha valutato molto importante, per la diffusione delle iniziative, lo svolgimento di assemblee territoriali e la raccolta di firme tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.

Attribuzione incarichi

Pretendiamo chiarezza e trasparenza: la Cm 243/99 e il contratto d'istituto

I criteri per l'attribuzione degli incarichi sono definiti nella contrattazione integrativa di scuola ai sensi dell'art. 6 lett. i Ccnl 2003. Il Ccnl regola quindi in linea generale l'attribuzione degli incarichi:

- per i docenti, le Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (vedi pag. 17 di questa Guida): il collegio dei docenti delibera tipologia, numero, competenze e destinatari (art. 30 Ccnl 2003);
- per gli Ata, gli Incarichi specifici (vedi pag. 17 di questa Guida): secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 comma 2 Ccnl 2003);
- per tutto il personale le Attività aggiuntive (vedi la pagina precedente): delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003).

La Cm 243/99 relativa agli adempimenti applicativi dell'art. 30 del Ccnl 1999, ora trasfuso nell'attuale art. 86 del Ccnl 2003, ribadisce che le attività aggiuntive retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica sono deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili, in base al piano annuale delle attività deliberato da collegio dei docenti e del piano delle attività del personale Ata.

La stessa circolare prevede inoltre che la delibera del consiglio di circolo o di istituto contenga "i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive", "sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante" e chiarisce che "degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica".

L'attribuzione dell'attività e del compenso, "con apposito incarico scritto", resta, ovviamente, un compito del capo d'istituto che anche in questo caso "assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali" (art. 396 T. U.) cui risulta soggetto e vincolato (vedi sentenza TAR Piemonte 131/79, e art. 25, comma 2 DLgs. 165/2001).

Visto che nei collegi si parla spesso di attività e non dell'individuazione di coloro che devono svolgerle si corre spesso il rischio che qualche capo d'istituto faccia deliberare agli organi collegiali solo le attività per poterne poi discrezionalmente attribuire l'incarico: è necessario non lasciare questo spazio e, come già previsto dalla Cm 243/99, impegnarci perché nelle delibere degli Organi collegiali vengano chiaramente indicati sia i nomi di coloro che sono incaricati, che i tempi previsti per lo svolgimento dei compiti e il relativo compenso.

Così facendo, tra l'altro, si semplifica notevolmente la contrattazione di istituto che diventa, almeno in parte, la ratifica di quanto deciso dagli organi collegiali.

Criteri attribuzione

Un esempio di contratto d'istituto

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, educativo e Ata, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano.

- Pertanto, i criteri generali per l'individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:
 - la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive. Le disponibilità saranno manifestate dagli interessati in sede di Collegio docenti e Consiglio d'Istituto;
 - l'equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;
 - la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere a questi compiti aggiuntivi.

2. Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività del personale docente deliberato, ai sensi dell'art. 26 comma 4 Ccnl 2003, dal Collegio dei docenti in data ... e sulla base del Piano annuale delle attività del personale Ata adottato, secondo la procedura prevista dall'art. 52 comma 3 Ccnl 2003, dal DS in data ...

3. Personale docente

Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l'approvazione, dovranno contenere, anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni docente, e l'individuazione dell/docente/i disponibili/i a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

4. Personale Ata

La proposta di Piano delle attività formulata dal Dsga dovrà contenere anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e l'individuazione del personale disponibile a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

5. Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera in cui viene indicato:

- il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno;
 - il compenso orario o forfettario spettante;
 - le incombenze derivanti e l'eventuale delega ed ambito di responsabilità dipendenti dall'incarico attribuito;
 - le modalità di certificazione degli impegni.
- Le lettere d'incarico costituiscono parte dell'informazione da fornire alle Rsu.

6. Degli incarichi conferiti viene data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.

7. Il DS consulta le Rsu per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico.

Proposta di delibera del Collegio dei docenti su assetto orario e modello pedagogico per la scuola elementare

Il Collegio dei Docenti del circolo/istituto nella seduta del / /

Vista la normativa vigente relativa agli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico (DLgs 297/94 art.7; Dpr 275/99);

Visti la L. 53/2003 e il DLgs 59/2004, la Cm 29/2004, la Cm 10/2006, la Cm 45/2006 e la Direttiva Mpi del 25/7/2006;

Vista la delibera del collegio dei docenti (inserirne qui l'eventuale riferimento alle delibere precedenti del CdC, che, contestando il DLgs 59/2004, citavano l'autonomia del collegio per quanto riguarda l'organizzazione oraria e didattica);

Confermate le linee pedagogiche, didattiche ed organizzative del Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto in merito ai contenuti e le conseguenti modalità di attuazione adottate fino all'anno scolastico in corso delibera di riconfermare, e conseguentemente offrire alle famiglie, per l'anno scolastico 2006/07 un modello organizzativo "unitario" e di qualità: 27/30 ore per le classi a modulo, 40 per le classi a tempo pieno, utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio. Inoltre il Collegio dei docenti ritiene, nell'approssimarsi della data delle nuove iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2007/2008, di dover esprimere un atto di indirizzo che espliciti in maniera chiara la necessaria coerenza tra le scelte espresse nel Pof dell'istituto e la forma e la sostanza delle comunicazioni alle famiglie interessate alle iscrizioni.

In particolare il Collegio ritiene che vada esplicitato quanto segue:

Questo circolo didattico/istituto, sulla base delle proprie convinzioni pedagogico-didattiche e sulla base delle necessità organizzative, propone ed offre due opzioni entrambe unitarie: una a 27/30 ore ed una a 40. Si tratta di modelli didattici già sperimentati negli ultimi anni sia nelle classi a tempo pieno, sia nelle classi "a modulo".

1) Il Collegio ritiene possibile questa decisione anche alla luce della normativa vigente. Se da un lato infatti il decreto 59/2004 indica i segmenti orari differenziati della giornata scolastica (27 ore obbligatorie, 3 ore opzionali, eventuali altre ore, fino a 10, riservate alla mensa e al dopo mensa), la Cm 29/2004, immediatamente successiva, rileva che "i tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa".

2) I due modelli offerti dall'istituto, sia quello che prevede le 27/30 ore, sia quello strutturato sulle 40 ore, contemplanò, come indicato nel Pof, ore di compresenza che vengono utilizzate per attività rivolte al recupero degli alunni in difficoltà, all'integrazione delle bambine e bambini stranieri, al supporto degli interventi nei confronti delle bambine e bambini in situazioni di handicap o di svantaggio, ad esperienze di classe e laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa.

3) L'"offerta" dei due modelli orari è dislocata nei plessi in risposta alla tradizionale domanda pedagogica e sociale consolidatasi in questi anni. Quindi le famiglie, all'atto dell'iscrizione, dovranno sapere che potranno trovare il modello a 27/30 ore nell'le scuole..... mentre potranno usufruire del modello a 40 ore nell'le scuole L'esplicitazione dell'abbinamento tra la sede scolastica e il modello orario è finalizzata ad evitare la possibilità della formazione di classi con orari differenziati al proprio interno, che comprometterebbe la scelta didattica unitaria del percorso formativo e porterebbe alla frantumazione del gruppo-classe. 4) L'inserimento delle ore che il DLgs 59/2004 indica come non obbligatorie per le famiglie, inquadrate, secondo le linee precedentemente enunciate, all'interno di un modello didattico unitario, non consentirà di leggere, nel modello offerto dall'istituto, una subordinazione di momenti educativi e didattici rispetto ad altri, dal momento che queste ore vengono dal Collegio considerate come approfondimento delle tematiche sviluppate nell'insegnamento curricolare. Per esigenze organizzative e in coerenza con la salvaguardia dell'impianto unitario esse avranno una collocazione oraria che non consentirà una loro marginalizzazione all'inizio o alla fine della giornata scolastica. Va anche rilevato che la già citata Cm 29/2004 afferma che "le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa".

Il Collegio dei docenti:

- chiede al Consiglio di Circolo di fare proprie le presenti deliberazioni ed atti d'indirizzo nella consapevolezza che le scelte fatte dal Collegio siano tendenti a salvaguardare gli interessi e le aspettative, proprie di ogni componente della comunità educativa, di una scuola di qualità;

- chiede che le comunicazioni alle famiglie (sia scritte che negli incontri informativi), nonché la predisposizione dei moduli di iscrizione, siano coerenti e conseguenti a quanto espresso e deliberato dagli Organi collegiali;

- chiede sia assicurata la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore) ed auspica che tale richiesta sia congiuntamente sostenuta anche dal Consiglio di Circolo e dal Dirigente scolastico.

Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado (art. 6 Ccnl 6/6/2006). Chi, in

attuazione della Riforma, consegue una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento nelle classi prime e seconde, completerà il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso comunque disponibili nella scuola. Successivamente al conferimento delle supplenze (annuali o fino al termine delle attività didattiche), il personale che non abbia potuto completare l'orario d'obbligo come su indicato, potrà completare a domanda, l'orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso a quell'insegnamento. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase, potranno essere assegnate come ore aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali. In tal caso le ore disponibili andranno prioritariamente attribuite al personale in servizio nella stessa classe di concorso, successivamente, al personale di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione e, infine, dopo aver constatato l'assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al personale in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.

Inoltre sempre il Ccnl 6/6/2006 sulle utilizzazioni prevede tra l'altro che:

- nel caso di perdita di ore "Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività spe-

cifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessità di disponibilità di ore" (art. 2 comma 5), - nel caso di soppressione del posto in "organico di fatto" "i docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento di sostegno per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso offre o su posto di sostegno, anche di soprannumero, di quello individuato come soprannumero.

L'impegno su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Andogamente l'impegno su classi di concorso offre di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta" (art. 5 comma 8).

Infine visto che "la contrattazione decen-trata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione ..." (art. 3 comma 4) sarà opportuno conoscere il relativo contratto decentrato regionale prima di procedere alla contrattazione d'istituto.

Riduzione ora lezione

1. Per motivi estranei alla didattica
L'art. 26 comma 8 del Ccnl 2003 riconferma la Cm 243/79 che già prevedeva che "Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione"; la Cm 192/80 che ha consentito di ridurre tutte le ore di lezione.

La responsabilità della riduzione orarie è: - del Consiglio di circolo o d'istituto che indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.); tenendo conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell'assenza della mensa o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione e che assume la relativa delibera di "riduzione oraria".

- del Collegio dei docenti che avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l'aspetto didattico della situazione.

In tal caso non può essere richiesto alcun recupero orario. Alcuni dirigenti però, appigliandosi all'art. 3, c. 5 del D.L. 234/2000 Regolamento dei curricoli dell'autonomia, sostengono che "debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo".

Ma questo argomento non ha fondamento perché il Regolamento tratta di sperimentazioni didattiche che nulla hanno a che fare con la riduzione per motivi estranei alla didattica. Se qualche dirigente persevera con questa interpretazione, i docenti che ricevono un ordine di servizio che prevedesse il recupero, devono oppure formale Rinstranza e quindi attivare il contenzioso contattando la sede Cobas più vicina. Già diversi giudici ci hanno dato ragione.

2. Per altre ragioni

In questo caso "qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 26 comma 7 Ccnl 2003). Il Collegio, che può prevedere la riduzione dell'ora solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare il recupero coerentemente alle finalità stesse della modifica, certamente non può destinare le frazioni residue per far fare i tappabuchi e risparmiare sulle supplenze.

Proposta di delibera del Consiglio di circolo/istituto Assetto orario e modello pedagogico per la scuola elementare

Il Consiglio di circolo/istituto nella seduta del ... / /
con all'o.d.g. Piano dell'offerta formativa e Nuove iscrizioni alle classi prime

Considerato che

- Il Dpr 275/99 stabilisce all'art. 1: "Il Piano dell'Offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia ...".
 - Il Dpr 275/99 agli artt. 3, 4, 5, 6 attribuisce all'autonomia delle istituzioni scolastiche tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico "autonomia didattica ed organizzativa".
 - La circolare 29 del 5/3/2004 ("Indicazioni e istruzioni sul DLgs. 59/2004") riguardo all'orario annuale delle lezioni, comprendente un monte ore obbligatorio, uno facoltativo-opzionale ed uno eventualmente per la mensa e dopo mensa afferma: "I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole da ricomprendere tra l'altro, nell'ambito delle risorse d'organico assegnate alle medesime. Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali".
 - La circolare 10 del 28/1/2006 afferma: "Con riferimento alle attività di cui all'art. 15 del D.L.vo n.59/04 (già tempo pieno), eventuali incrementi di posti e di ore, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale".
 - La circolare 45 del 9/6/2006 ribadisce: "6. Attività di tempo pieno e di tempo prolungato - Si premette che il contingente di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato è stato definito in organico di diritto sulla base delle esigenze concretamente verificate, ma sempre nell'ambito del contingente totale dei posti assegnato a ciascuna realtà regionale. Nel caso si renda assolutamente necessaria l'attribuzione di ulteriori posti, in relazione a comprovate e non altrimenti esigibili esigenze delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SSLL".
 - La Direttiva Mpi 25/7/2006 che individua tra i suoi obiettivi "Assicurare la realizzazione e lo sviluppo del tempo pieno e del tempo prolungato - Tra gli impegni dell'oggi, c'è il ripristino delle condizioni che consentano alle autonomie scolastiche di attivare il tempo pieno e il tempo prolungato come un modello didattico declinato sulla domanda delle famiglie e sui bisogni educativi degli allievi, nei diversi contesti territoriali" (Ob. A.5).
- Tutto ciò considerato, anche in vista delle nuove iscrizioni alle classi prime,
- il Consiglio delibera
- di riconfermare nel Pof, e conseguentemente offrire alle famiglie anche per il prossimo anno scolastico 2007/2008 l'attuale modello organizzativo-didattico "unitario" e di qualità: 27/30 ore per le classi a modulo - 40 per le classi a tempo pieno, senza alcuna distinzione curricolare tra ore obbligatorie ed ore opzionali (dedicate ad approfondimenti delle tematiche sviluppate nelle ore obbligatorie); utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il recupero delle situazioni di svantaggio; salvaguardia dell'unità del gruppo classe; contitolarità e pari dignità dell'azione docente.
- Consequentemente a quanto deliberato l'Istituto si impegna a:
- Evidenziare, nelle comunicazioni alle famiglie, negli incontri informativi, nella predisposizione dei moduli d'iscrizione, una visione unitaria dei diversi modelli scolastici offerti e dei plessi ove questi sono disponibili, poiché la traspersione delle singole richieste delle famiglie in altrettanti modelli d'offerta formativa, rischierebbe di frammentare e indebolire il progetto educativo dell'Istituto.
 - Fornire alle famiglie un quadro esaustivo sulle ripercussioni derivanti da una eventuale riduzione delle assegnazioni di organico (ruolo delle compresenze, conseguenze sull'offerta formativa, implicazioni organizzative e finanziarie, ecc.)
 - Supportare la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore).

Assegnazione e utilizzazione del personale Contro gli abusi di dirigenti scolastici e Dsga

L'art. 14 del Dpr 275/99 prevede che le Istituzioni scolastiche riorganizzano i propri servizi e acquisiscono competenze in materia di articolazione territoriale della scuola, assicurando "comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi". Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Ccni 6/6/2006 - sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, indicando alcune condizioni generali, ribadisce agli artt. 4 e 15 la compattezza del contratto di scuola a definire criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi ed i criteri di utilizzazione del personale totalmente o parzialmente a disposizione. Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. d) ed e) Ccni 2003 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le "modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa" e i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi", pertanto l'assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d'istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze personali.

PERSONALE ATA

(art. 15 Ccni 6/6/2006)
"L'assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterra ai seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccni".

PERSONALE DOCENTE

(art. 4 Ccni 6/6/2006)
Oltre che dal contratto d'istituto, l'assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di corso, nonché l'assegnazione alle singole

delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di compresenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccdn concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del Ccni".

Scuola secondaria

(art. 4 comma 3 Ccni 6/6/2006) "Nella scuola secondaria, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonomia dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1", cioè quanto previsto per la scuola materna e elementare.
(art. 4 comma 4 Ccni 6/6/2006)
"Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d'arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24.1.1994 [che individua le nuove classi di concorso, ndr] e l'art. 4 punto 9 dell'O.M. n. 332 del 9.7.1996 [art. 4 punto 9 Om 332/96 "Nella definizione dell'organico degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione d'arte cui gli stessi laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la Cm 102 del 27/3/1984".

Portfollio, scheda di valutazione e religione dopo i nostri ricorsi al Tar

Attenzione all'ambiguità della Nota di Fioroni

Il ministero finalmente ha comunicato alle scuole che devono essere rispettate le ordinanze del Tar (note prot. 690 del 9/6/2006 e prot. 5596 del 12/6/2006).

Escono quindi rafforzate le ragioni per cui abbiamo sempre consigliato di rifiutare il modello suggerito dalla Moratti, occorre ora diffondere questa scelta in

quelle scuole che sciaguratamente avevano invece adottato il portfollio morattiano e vorrebbero soltanto emendarlo dagli aspetti già individuati come illegittimi - dal Tar e dal Garante della privacy - senza metterne in discussione la sostanza complessiva. Il portfollio costituisce un elemento di potenziale discriminazione tra gli alunni, in nome di un'ambigua "personalizzazione" esso si contrappone alla caratteristica solidaristica su cui è creata la nostra scuola: orario scolastico e attività didattiche a richiesta individuale.

La normativa vigente

È indubbio che l'articolo 144 (scheda delle elementari) del testo unico è stato abrogato nel 1999 dal Dpr n. 275 (autonomia scolastica), e che l'articolo 177 (scheda delle medie) è abolito dal Dlgs 59/2004.

Ma non è stata abolita la scheda certificativa, documentativa e di comunicazione alle famiglie che la normativa vigente continua a prevedere e per la quale il ministero, il parlamento, il Cnpi, venggono investiti di precise responsabilità.

Lo stesso Dpr 275/1999 recita testualmente: *"Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento"* (art. 4,

vanificazione della classe e della collegialità docente, gerarchizzazione - al momento bloccata, ma attenzione al futuro Ccnl - del ruolo docente col tutor.

Il ministero finalmente comunica alle scuole di rispettare le ordinanze del Tar (note prot. 690 del 9/6/2006 e prot. 5596 del 12/6/2006).

Con la nota prot. 5596 il ministero chiarisce che ai fini della valutazione individuale dell'alunno, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, possono utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida sul Portfollio, sia gli strumenti valutativi di cui alla precedente modulistica. La nota è importante perché ribadisce la possibilità - da noi sempre sostenuta - di non utilizzare la scheda che la Moratti voleva imporre col suo portfollio alle scuole e di rifarsi alle tradizionali schede di valutazione.

comma 7): *"Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: (...)*

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi" (art.8, comma 1);

I testi che compongono questa Guida sono un estratto dalla terza edizione ampliata e rivista del nostro *Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda per docenti, ata, rsu*, editore Massari, 2003.

Il *Vademecum* è disponibile presso tutte le sedi locali Cobas.

Ulteriori approfondimenti e periodici aggiornamenti sugli argomenti affrontati in queste pagine su: *http://www.cobas-scuola.org*

sulla versione telematica del nostro Vademecum: *http://www.cobas-scuola.org/vademecumFrame.html*

e nella pagina dei **Questi** più frequenti: *http://www.cobas-scuola.org/faqFrame.html*

ne. La nota ministeriale nel contempo, però, conferma la liceità del portfollio, come fa anche la Diretiva del 25/7/2006.

Considerato che il Garante della privacy ha dato parere favorevole allo schema di regolamento che dovrà essere adottato dal Ministero della pubblica Istruzione

per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero e le istituzioni scolastiche, non c'è bisogno della zingara per prevedere che nelle prossime settimane Fioroni emanerà qualche provvedimento per far attuare il portfollio alle scuole. Ripetiamo: il portfollio non ha alcun fondamento normativo, non è neanche accennato nella L. 53/2003 e nel relativo decreto applicativo per il primo ciclo; se ne parla solo nelle *Indicazioni Nazionali*.

Con la nota prot. 690 il ministero ribadisce alle scuole che dovranno rispettare l'ordinanza di sospensiva del Tar Lazio del 15/3/2006, per cui la valutazione della religione cattolica non va inserita nella scheda di valutazione ma formulata a parte, come previsto dall'art. 309 del Dlgs 297/1994.

"Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate" (art. 10, comma 3).

Da cui si deduce chiaramente che:

2003). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull'utilizzazione del personale tra dirigente e Rsu.

A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ricordiamo l'importante sentenza della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello (Sent. 59/2004, scaricabile da *www.cobas-scuola.org/rsu/SupplSentCorteDeiConti.html*) che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l'evidente illegittimità dell'assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l'insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d'istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria per il 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire *"la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura"*.

Ricordiamo che, come previsto dall'art. 22 comma 6 L. 448/2001, le eventuali economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni confluiscono (art. 83 comma 3 lett. b Ccnl 2003) nel *Fondo dell'Istituzione Scolastica*.

Qui finiscono gli obblighi di lavoro.

Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi capi d'istituto pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.

È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la

loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.

Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, è quant'altro inserirle

nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamenti e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti *"per far fronte a nuove esigenze"* (comma 4 art. 26 Ccnl 2003).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPl n.1972/80) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/84, sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/87).

Le funzioni strumentali al Pof

Le funzioni strumentali al Pof

Con l'art. 30 del Ccnl 2003 le funzioni obiettivo hanno modificato la loro denominazione diventando funzioni strumentali al Pof. Il collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari di queste funzioni. In caso di concorrenza tra più aspiranti il Collegio procede all'elezione a scrutinio segreto. L'entità della retribuzione sarà decisa dalla contrattazione tra Rsu e dirigente. Le risorse per retribuire tali funzioni sono attribuite direttamente alla scuola e saranno uguali a quelle ricevute a titolo di funzioni obiettivo per il 2002/2003. Non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. Nel caso in cui il Collegio non attivi queste funzioni nell'anno di assegnazione delle relative risorse, si potranno utilizzare le stesse somme nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità.

Tenendo conto che tutti i docenti sono strumentali alla realizzazione del Pof e al fine di depotenziare il sempre possibile uso discriminatorio di queste funzioni, il collegio deve riappropriarsi del suo ruolo di programmazione e gestione delle attività organizzativo-didattiche indicando un numero massiccio di funzioni strumentali e contestualmente il monte ore corrispondente, in modo che la Rsu possa procedere allo stesso trattamento economico a parità di ore.

Certamente il superamento delle vecchie Funzioni Obiettivo, con le quali per altro scompare il riferimento alla valutazione dell'incarico come titolo di riconoscimento ai fini dell'accesso ad altri incarichi nell'Amministrazione scolastica (quali ad esempio l'accesso alla dirigenza scolastica), è un fattore positivo. Le Funzioni Obiettivo sono state infatti spesso contrastate nelle scuole, sono state elette più per 'routine' che per convinzione sull'utilità della funzione stessa. Il lavoro svolto spesso non ha avuto alcuna utilità né ricaduta sulla didattica e sugli alunni, e spesso è stato fatto in solitudine proprio perché le esigenze non erano effettivamente sentite e/o condivise dal collegio.

Incarichi specifici per il personale Ata

Le risorse precedentemente destinate alle funzioni aggiuntive sono ora utilizzate per compensare *"incarichi specifici che ... comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori"* e *"compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa"*.

Per i collaboratori scolastici sono previsti compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività (art. 47 Ccnl 2003). L'attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto con le Rsu. È opportuno che la Rsu chieda al Ds l'informazione preventiva sul piano delle attività del personale Ata e ne discuta in una assemblea con il personale prima di iniziare la trattativa.

PERSONALE DOCENTE

“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali (gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare “proposte al direttore didattico o al preside ... tenuto conto dei ... criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” (art. 26 comma 4 Ccnl 2003).

“I contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa” e pertanto, “nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”, anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di flessibilità (vedi pag. 24 di questa Guida) che ritengono opportune (art. 4 Dpr 275/1999 - Regolamento sull'autonomia).

Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento

ai sensi dell'art. 26 Ccnl 2003, si svolgono in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola materna, 22+2 nell'elementare e 18 nella secondaria. Ore che comprendono l'eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per

la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso. Lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato a Csa, Miur e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal Ccnl (i testi delle sentenze su www.cobas-scuola.org).

a2) ai sensi dell'art. 4 del Dpr 275/99, tra l'altro, può essere adottata:

- un'articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l'orario settimanale per 33 settimane, Dm 179/99);

- un'unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. Questo è l'unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 26 comma 7 Ccnl 2003, vedi Riduzione ora di lezione a pag. 19 di questa Guida, e anche il comma 5 art. 3 D.l. 234/2000 Regolamento curricula).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

L'art. 27 Ccnl 2003 prevede:
b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) più altre ore, di norma 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano annuale delle scuole, art. 65 Ccnl 2003), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti - sez. Lazio n° 40/98).

Inoltre su proposta del Collegio, il

Consiglio d'istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all'interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 20 di questa Guida).

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell'orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all'insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberate all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali (vedi la pagina seguente).

e) Supplenze temporanee

e1) scuola elementare

Come ribadito dal comma 5 dell'art. 26 del Ccnl 2003, solo nel caso in cui il collegio dei docenti, per le ore di competenza, non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell'ambito del plesso di servizio.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 4 del Ccnl 13/6/2005 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie oltre a precisare che ciò possa avvenire esclusivamente “nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante”, prevede che siano “possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto” e previa delibera del Collegio, che modifichi il Piano delle attività.

e2) scuola secondaria

Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 26 comma 6 Ccnl

1) il documento di certificazione, comunicazione alle famiglie e documentazione non può essere altro che nazionale e deve essere emanato con un apposito decreto e seguendo un iter preciso.

2) il ministero è stato omissivo dal 1999 non avendo provveduto ad approvare un nuovo modello di scheda, oppure reiterare, sempre attraverso la procedura prevista, la scheda vigente.

3) In nessun caso possono essere le scuole a supplire le manchevolezze del ministro, né tantomeno ad accollarsi i costi di riproduzione e stampa dei modelli.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Moratti:

1) Il portfolio non ha nessun fondamento normativo: esso non è nominato né nella legge 53/2003 né nel Decreto Legislativo 59/2004 attuativo della legge. Non solo non viene definito a livello normativo ma esso non viene nemmeno citato tra la documentazione che deve essere approntata dagli insegnanti, proprio la parola portfolio non è mai scritta.

2) Il Portfolio delle competenze individuali viene definito soltanto nelle Indicazioni (allegati A, B, C) del DLgs 59. Lo stesso decreto però avverte che tali allegati vengono adottati “in via transitoria fino all'emanazione del relativo regolamento governativo”.

In merito a tutta questa materia ha valore dirimente il fatto che i programmi del 1985 e del 1979 non sono stati aboliti e sono tuttora pienamente in vigore.

Alcuni collegi hanno intrapreso la via del “fai da te”, non tenendo in nessun conto la normativa vigente e il valore irrinunciabile di un sistema scolastico

unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, il valore legale dei titoli di studio di cui la scheda personale di valutazione è un segmento importante. Spesso questi collegi e, in qualche caso, direttamente i dirigenti si sono incartati in un dedalo di procedure e di scartoffie, di “non sense” il cui esito è di gettare nel marasma più totale la scuola e di moltiplicare il lavoro burocratico degli insegnanti.

Ci sono nello stesso quartiere scuole elementari che hanno adottato, “in via sperimentale” le Indicazioni provvisorie del Ministro, e scuole medie che saggiamente hanno come punto di riferimento per i contenuti dell'insegnamento i programmi vigenti (o viceversa). Che succederà ai bambini, ed anche agli insegnanti, quando gli alunni passeranno da una scuola all'altra? Che succederà ad una bambina/o che si trasferisce in un'altra scuola a fine d'anno o nel corso dell'anno? E se nella stessa scuola insegnanti di classi diverse o della stessa classe intendono produrre schede diverse in nome dell'autonomia?

In questo caso, come in altri frangenti nelle scuole nel prossimo futuro, conviene, è più saggio e responsabile, attendersi ai programmi del 1979 (medie) e 1985 (elementari), adottare la scheda personale di valutazione vigente in questi anni, senza alcuna modifica.

Dietro questi tentativi ministeriali c'è anche la volontà di abolire il valore legale del titolo di studio da un lato e favorire la scuola privata dall'altro.

In ogni caso, adottiamo le schede di valutazione vigenti senza alcuna modifica, per tutte le classi: fotocopiabile, compiliabile, e consegnamole ai genitori.

Ribadiamo che il Collegio dei docenti è sovrano in materia e i dirigenti scolastici devono attenersi e dare attuazione alle delibere degli Organi Collegiali, infatti l'art. 7, comma 2 del DLgs 297/94 stabilisce che “il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di

adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; (...)

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza”.

Fin dall'approvazione della L.53/2003 non sono mancati, soprattutto da parte di solerti e fantasiosi dirigenti scolastici, continui, ma spesso infruttuosi, tentativi di intimidire e prevaricare gli Organi collegiali che hanno rifiutato gli stravolgimenti della “riforma”. In alcuni casi si è addirittura arrivati alle sanzioni disciplinari contro i colleghi “ribelli”, sanzioni che - come era ovvio - sono state poi annullate a seguito dei nostri ricorsi. E' intervenuto anche il ministero con note delle Direzioni regionali e con ispezioni “mirate”, anche queste senza conseguenze per i docenti.

Il fatto ci lusinga e inorgoglisce perché è l'incontrovertibile attestazione che giunge proprio dalla contrapparte sulle rilevanti dimensioni del movimento antiriforma che siamo riusciti a costruire. Ed è un'ulteriore conferma di quanto sosteniamo anche in queste pagine: quando gli Organi collegiali, quindi docenti, genitori, perquisone Ata (e, quando si tratterà della scuola superiore, anche studenti), sono convinti e determinati possono legittimamente opporsi ai diktat ministeriali e ottenere positivi risultati.

La possibilità per i Cobas di mantenere ed ampliare gli spazi di agibilità sindacale è legata anche al numero di iscrizioni
ISCRIVITI AI COBAS

Proposta di delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio di circolo o istituto

Scheda di valutazione

Vista la circolare 84/2005 e le successive Note ministeriali conseguenti alle Ordinanze del Tar del Lazio, considerato quanto precedentemente deliberato per l'a.s. in corso ed in coerenza con la programmazione indicata nel Pof d'Istituto, il Collegio dei docenti/Il Consiglio di circolo o istituto delibera di mantenere la scheda di valutazione degli scorsi anni, introducendo la dizione "scuola primaria" al posto di "scuola elementare".

Riguardo la valutazione degli "apprendimenti", si precisa che: - la denominazione delle discipline e gli indicatori descrittivi delle abilità correlate per la rilevazione degli apprendimenti usati nel precedente modello ministeriale sono pienamente coerenti con la programmazione didattica del Pof; - i modelli scolastici proposti dall'Istituto e scelti dalle famiglie sono unitariamente in tesi e praticati, senza alcuna distinzione curricolare tra attività obbligatorie e facoltative/opzionali (queste ultime, dunque, non possono essere oggetto di valutazione a sé stante);

Relativamente alla valutazione di quello che la circolare 84/2005 definisce "comportamento" si precisa che i docenti, come negli anni passati, rileveranno il percorso degli alunni in ordine a tali ambiti in maniera descrittiva nei quadri conclusivi della scheda di valutazione.

Il Collegio dei docenti/Il Consiglio di circolo o istituto intende poi ribadire la ferma volontà, derivante da una convinta e fruttuosa pratica pedagogica, di continuare a valorizzare la collegialità in tutti i suoi aspetti ed a tutti i livelli, dalla collegialità del team docente di classe, al consiglio docenti di interclasse, al Collegio docenti.

In coerenza con quanto su affermato il Collegio/Consiglio:

- delibera di mantenere l'Agenda della programmazione e dell'organizzazione didattica di classe come utile strumento di lavoro del team docente;
- di impegnare il consiglio di interclasse ad esprimere un motivato parere in ordine all'eventuale non ammissione, in casi eccezionali, alla classe successiva.

Proposta di delibera generale su Indicazioni Nazionali e portfolio

Ai docenti
Ai rappresentanti negli
Organi Collegiali

Il Collegio dei docenti della scuola in merito al punto all'ordine del giorno riguardante l'applicazione del Dlgs 59/2004

ritiene di dover proseguire in continuità con quanto deliberato finora in merito all'applicazione della riforma Moratti ... (specificare eventuali precedenti mozioni e delibere)

Il Collegio dei docenti, cosciente delle responsabilità educative e didattiche che gli competono e a cui non si sottrae, in considerazione del fatto che:

- il Regolamento sull'autonomia (Dpr 275/99) attribuisce alle scuole "Autonomia didattica e organizzativa" e mantiene la competenza del Ministro per quanto riguarda i modelli delle certificazioni (art.10, comma 3: "Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconosciuti, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate");
- le "Indicazioni Nazionali dei Piani di Studio" sono allegate solo in "via transitoria" al Decreto e quindi non sono prescrittive;
- i Programmi del 1991 per la scuola dell'infanzia, quelli del 1985 per la scuola elementare e quelli del 1979 per la scuola media non sono stati abrogati e quindi sono ancora in vigore;
- le "Indicazioni Nazionali" hanno ricevuto critiche negative dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e non hanno svolto l'iter necessario e previsto e potrebbero quindi essere modificate;
- il portfolio non è previsto né nella L. 53/2003 né nel Dlgs 59/2004.

DELIBERA

- di non adottare i Piani di Studio Personalizzati ed il Portfolio in esso previsto e di utilizzare per la certificazione il modello di scheda in uso fino ad ora, senza alcuna modifica, per tutte le classi.

Obblighi di lavoro: ciò che siamo effettivamente tenuti a fare

Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle diverse attività

PERSONALE ATA

Il personale Ata "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d'istituto e con il personale docente" (art. 44 Ccnl 2003). Ai sensi degli artt. 6, 50 e 52 Ccnl 2003, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di contrattazione con le Rsu. All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al Pof, e averlo contrattato con le Rsu, la adotta. È compito del Dsga la sua puntuale attuazione.

I compiti degli Ata sono costituiti da: **1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza** (tabb. A e C Ccnl 2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno. In particolari condizioni (vedi pag. 24 di questa Guida) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:

- **Orario flessibile.** Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.
- **Orario plurisettimanale.** In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato

per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

- **Turnazione.** Consiste nell'avvicendamenti del personale in modo da coprire l'intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell'arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell'anno per i turni festivi nell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni;

durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informativo dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza. "Istituzione scolastica fornita mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti" (art. 53 Ccnl 2003).

2) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 20 di questa Guida).

3) eventuali Incarichi specifici (vedi pag. 17 di questa Guida).

Il Ccnl 2003 così ha aggiunto nuove mansioni a quelle contenute nel precedente contratto che rientrando nell'ordinarietà sono senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Il nuovo Ccnl, lungi dal respingere e contrastare le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della finanziaria 2003, le recepisce e le sottoscrive facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: "i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione"; "l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche" e "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ... nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46". Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenza specifici compensi aggiuntivi.

Quest'ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico degli enti locali.

Due proposte di diffida dei genitori contro le prove Invalsi

(i "considerato che" vanno puntualmente verificati per ogni scuola)

1° modello di diffida

Al Dirigente scolastico della Scuola/Istituto di

ATTO DI DIFFIDA

I sottoscritti genitori dell'alunno/a frequentante la classe di codesta scuola considerato che

- la valutazione predisposta dall'Invalsi per la rilevazione degli apprendimenti è stata organizzata senza alcuna forma di coinvolgimento dei genitori;
- nessuna disposizione di legge impone agli alunni l'obbligo di sottoporsi alla rilevazione prevista dall'Invalsi;
- nel Pof portato a conoscenza dai sottoscritti non risulta tale attività e che pertanto codesta scuola non può introdurla senza alcun consenso dei genitori né alcuna forma di partecipazione;
- il Consiglio di Circolo/Istituto non ha peraltro mai deliberato su tale attività;
- tale rilevazione che riguarda la didattica della scuola non è stata deliberata dal Collegio dei docenti che, ai sensi dell'art. 7 DLgs 247/94 è l'organo competente a deliberare su tutta l'attività didattica della scuola;
- pertanto tale rilevazione che "usa" gli alunni minori senza alcuna forma di consenso dei genitori legali rappresentanti, oltre ad essere palesemente lesiva della personalità degli alunni, è anche illegittima per palese violazione della normativa sulla partecipazione (L. 241/90), dell'autonomia scolastica e delle prerogative degli Organi collegiali;
- in violazione della disposizione sulla "privacy" non è garantito, peraltro, l'anonimato né sono state esplicitate le finalità della rilevazione che oggettivamente introduce modelli didattici molto discutibili ed incompatibili con un processo formativo personalizzato e partecipato;
- pertanto tale attività imposta in modo unilaterale senza alcun potere legittimamente attribuito è, sotto ogni profilo inaccettabile, e si configura come un abuso di potere.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti diffidano

il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale della scuola, dal sottoporre il/la proprio/a figlio/a alla "sommministrazione" delle prove Invalsi e si riservano di promuovere tutte le opportune azioni, anche legali, a tutela dei diritti propri e del proprio figlio/a.

data

Firme

2° modello di diffida

Al Dirigente scolastico
Al Docente coordinatore della classe
Al Consiglio di Classe della
Ai docenti somministratori delle prove Invalsi nella classe della scuola di

I sottoscritti genitori degli alunni/e frequentanti la Classe della Scuola di considerato che

- per quanto riguarda l'attività di valutazione, nessuna disposizione di legge stabilisce l'obbligo da parte delle scuole di sottoporre gli alunni ai test predisposti dall'Invalsi;
- la valutazione prospettata dall'Invalsi, peraltro non concordata con la Componente Genitori, è dovuta ad un atto unilaterale dell'Amministrazione Scolastica;
- la non conoscenza dei contenuti delle prove Invalsi ci impedisce di valutarne la valenza culturale, l'attendibilità e la scientificità;
- le prove non sono previste nelle finalità educative e didattiche contenute nel Pof di Istituto;
- alcuni quesiti della prove potrebbero violare la Legge sulla Privacy, in conseguenza dell'uso degli esiti della valutazione; diffidano le SSLL in indirizzo
- dal sottoporre i/le proprie/figli/e alla somministrazione delle suddette prove Invalsi,
- dal trasmettere ovunque qualsiasi informazione relativa ai propri figli senza la previa autorizzazione dei sottoscritti e dei docenti titolari della classe,
- dall'utilizzare, in palese violazione della privacy degli alunni e delle famiglie sottoscritte, qualsiasi elemento e dati privati familiari, registrati su documenti estranei alle ordinarie e tradizionali pratiche e scritture amministrative autorizzate all'atto dell'iscrizione, e si riservano di adire le vie legali, qualora ciò si dovesse verificare.

data

Firme

Guida normativa

Inserito di Cobas n. 32 - settembre ottobre 2006

Ancora due o tre cose sull'Invalsi

Ci sembra utile fare alcune considerazioni sulle prove Invalsi su cui a tutt'oggi il ministro Fioroni mantiene una pericolosa ambiguità. In tutte le fonti normative che riguardano l'Invalsi, dal DLgs 286/2004 che lo istituisce alle Direttive ministeriali nelle quali se ne indicano obiettivi e compiti, non vi è alcun cenno al fatto che l'Invalsi debba utilizzare i docenti delle scuole per l'attività istituzionale che ha il dovere di svolgere. In particolare non è prescritto da nessuna parte che debbano essere gli insegnanti delle scuole a somministrare i test e o le prove che elaborate e proposte dall'Invalsi.

D'altra parte, la stessa legge 53/2003 (Riforma Moratti) prevede espressamente all'art.3 punto a) che "la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità". Non vi è alcun dubbio, quindi che il tipo di valutazione a cui sono chiamati i docenti è inserito in un percorso pedagogico e didattico che nulla ha a che fare con i compiti dell'Invalsi definiti nel punto b) dello stesso articolo della legge. Anzi vi è da aggiungere che per diversi motivi i docenti preposti a questo tipo di valutazione che li coinvolge personalmente e professionalmente non possano in alcun modo essere i somministratori delle prove Invalsi sia per la natura stessa delle prove e dei test, sia per il contesto e le finalità per cui deve somministrare. Premesso che, in generale e in virtù della libertà di insegnamento e per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, entrambe sancite dalla Costituzione, gli insegnanti non sono soggetti ad alcun rapporto gerarchico se non quello dovuto alle

No ai test dell'Invalsi Nessun quiz alle nostre alunne e ai nostri alunni

Se arriveranno nelle nostre scuole i protocolli per la somministrazione dei nozionistici test a scelta multipla dell'Invalsi ci sarà probabilmente qualcuno che ce li presenterà come obbligatori. In realtà – come tutte le questioni collegate alle *Indicazioni Nazionali* – non lo sono e ogni Collegio dei docenti può decidere di non effettuarli attuando così una pratica fondamentale di "ecologia scolastica". Anche in merito alle *Indicazioni Nazionali*, chi aveva sostenuto che fossero legge si è trovato poi costretto a correre ai ripari e ad aggiungere in tutta fretta Darwin e le teorie dell'evoluzione nei programmi scolastici. Non facciamoci ingannare: rifiutiamo i test!

Pensiamo solamente alle inevitabili retroazioni sulla didattica che queste somministrazioni di domande nozionistiche a scelta multipla rischiano di innescare sulle pratiche scolastiche di decine di migliaia di insegnanti.

Pensiamo a quanto è già accaduto nella scuola superiore con l'introduzione del nuovo esame di Stato che ha costretto i docenti ad addestrare i propri allievi a svolgere le nuove prove determinando un condizionamento negativo del lavoro didattico e un rovesciamento dell'ottica che vede l'allievo come punto di partenza del lavoro didattico verso un'ottica in cui si definiscono astrattamente "livelli di prestazione" da assumere acriticamente come finalità del proprio lavoro.

Per questi motivi continuiamo la campagna per la non effettuazione dei test e per supportarla alleghiamo (a pag. 14) due modelli di adesione: il primo per i collegi che decidano a maggioranza di non effettuare le prove; il secondo per quegli insegnanti e consigli di classe che si trovino meno supportati dai colleghi ma vogliano ugualmente non sottomettere i propri allievi al "lascia o raddoppia" dei test.

Ricordiamo che non esistono sanzioni contro Organi collegiali che deliberano secondo il proprio convincimento di mantenere il consueto assetto didattico-organizzativo, di non realizzare i test Invalsi o altro.

Ricordiamo anche che i Collegi - che si insediano all'inizio dell'anno scolastico - possono riconvocarsi su richiesta di un terzo dei docenti e deliberare di ritornare al tradizionale assetto didattico-organizzativo delle loro scuole, rifiutando la "riforma".

Per quanto ci riguarda come Cobas - come abbiamo già fatto con successo nell'ultimo anno facendo annullare fantasiose sanzioni irrogate da altrettanto fantasiosi dirigenti - ribadiamo l'appoggio a tutti i lavoratori della scuola che con fermezza si battono per la difesa della scuola pubblica contro la "riforma" che mercifica il sapere, aziendalizza la scuola, riduce il tempo-scuola ed espelle personale.

